



Comune di Asti
Settore Lavori Pubblici
Servizio Aree Verdi e Cimiteri

Ufficio Cimiteri

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 02/04/2009



Responsabile del Settore:

Ing. Ugo GAMBA

Responsabile del Servizio:

Arch. Corrado SCARCA

Collaboratori dell'Ufficio:

Geom. Luciano BOSSOTTO
Istr. Amm. Ombretta BAROLO

COMUNE DI ASTI
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE - DENUNCIA DELLA
SUA CAUSA - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 1 Dichiarazione di morte
- Art. 2 Atto di morte
- Art. 3 Causa di morte
- Art. 4 Visita necroscopica
- Art. 5 Permesso di seppellimento
- Art. 6 Trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili
- Art. 7 Trasporto e sepoltura di resti mortali
- Art. 8 Periodo di osservazione dei cadaveri
- Art. 9 Manifestazioni di vita
- Art. 10 Deposito di osservazione
- Art. 11 Indizi di reato
- Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO II RISCONTRI DIAGNOSTICI - PRELIEVI PER TRAPIANTI
TERAPEUTICI - AUTOPSIE - TRATTAMENTI PER LA
CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Art. 14 Obbligo di riscontro diagnostico
- Art. 15 Modalità di esecuzione del riscontro diagnostico
- Art. 16 Prelievo per trapianto terapeutico
- Art. 17 Autopsie
- Art. 18 Imbalsamazione
- Art. 19 Rilascio di cadaveri a sedi universitarie

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZIO MORTUARIO

- Art. 20 Facoltà di disporre della salma
- Art. 21 Attività funebre - Trasporto funebre
- Art. 22 Autorizzazione e decreto di trasporto
- Art. 23 Trasporti funebri fuori Comune

- Art. 24 Trasporto di ossa umane e di resti mortali
Art. 25 Trasporto funebre – Modalità di carattere generale
Art. 26 Disciplina del trasporto funebre
Art. 27 Controlli
Art. 28 Sepulture nel Cimitero Israelitico

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI

- Art. 29 Prescrizioni generali
Art. 30 Progetti di ampliamento
Art. 31 Ampliamento:fascia di rispetto
Art. 32 Soppressione
Art. 33 Traslazioni dovute alla soppressione
Art. 34 Materiale monumentale
Art. 35 Registri cimiteriali

CAPO V SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE - CREMAZIONI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 Salme ricevute nei cimiteri comunali
Art. 37 Tumulazioni provvisorie
Art. 38 Campi comuni
Art. 39 Fosse per inumazione
Art. 40 Feretri per inumazione
Art. 41 Funerali a carico del Comune
Art. 42 Spese per inumazione
Art. 43 Cippi, lapidi ed altre prescrizioni per inumazioni
Art. 44 Caratteristiche tecniche dei loculi
Art. 45 Feretri per tumulazione
Art. 46 Cremazione
Art. 47 Urne Cinerarie
Art. 48 Verbale di consegna dell'urna cineraria
Art. 49 Modalità di affidamento e conservazione delle ceneri
Art. 50 Modalità di dispersione delle ceneri in ambito comunale
Art. 51 Esumazioni ordinarie
Art. 52 Esumazioni straordinarie
Art. 53 Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie
Art. 54 Estumulazioni Ordinarie
Art. 55 Divieto di atti rivolti a ridurre il cadavere
Art. 56 Estumulazione straordinaria

Art. 57 Traslazione

Art. 58 Autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni

CAPO VI SEPOLTURE INDIVIDUALI IN LOCULI, OSSARI, CINERARI O CAMPI A STERRO COMUNALI DATI IN CONCESSIONE

Art. 59 Sepulture individuali – Disposizioni generali

Art. 60 Concessione di manufatti di loculi, ossari, cinerari e campi a sterro

Art. 61 Modalità di concessione di loculi, ossari e cinerari

Art. 62 Concessioni di loculi, ossari, cinerari e campi a sterro cinquantennali, settantennali e novantanovennali

Art. 63 Disposizioni allo scadere delle concessioni di loculi, ossari, cinerari e campi a sterro

Art. 64 Estinzione della concessione di loculi, ossari, cinerari e campi a sterro

Art. 65 Scadenza della concessione di loculi, ossari, cinerari e campi a sterro: effetti per le salme

CAPO VII SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI DI AREE – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI – ESTINZIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA DELLA CONCESSIONE – COSTRUZIONI, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE

Art. 66 Concessione di aree per sepolture private

Art. 67 Durata delle concessioni di aree per sepolture private

Art. 68 Diritto d'uso e seppellimento nelle sepolture private

Art. 69 Obblighi dei concessionari di sepolture private collettive

Art. 70 Subentro di concessionario nelle sepolture private collettive

Art. 71 Estinzione delle sepolture private collettive

Art. 72 Rinuncia delle sepolture private collettive

Art. 73 Revoca delle sepolture private collettive

Art. 74 Decadenza delle sepolture private collettive

Art. 75 Mancato rimborso in caso di decadenza

Art. 76 Caratteristiche tecniche delle costruzioni

Art. 77 Accesso al cimitero per lavori

Art. 78 Modalità dei lavori

Art. 79 Lavori di ordinaria manutenzione

Art. 80 Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 81 Recinzione di aree

Art. 82 Introduzione e deposito

Art. 83 Orario di lavoro

Art. 84 Prescrizione per la commemorazione dei defunti

Art. 85 Vigilanza

CAPO VIII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI RILASCIATE
PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 21.10.1975 N.803.

Art. 86 Sepulture perpetue: esumazioni ed estumulazioni

Art. 87 Sepulture private collettive perpetue: diritto di immissione salma

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

Art. 88 Lapidi per loculi

Art. 89 Aiuole e campi comuni

Art. 90 Manutenzione a carico dei privati

Art. 91 Manutenzione a carico del Comune - Tassa nettezza

Art. 92 Rimozione delle lapidi

Art. 93 Applicazione estensiva

Art. 94 Speciali prescrizioni tecniche

Art. 95 Orario

Art. 96 Disciplina d'ingresso

Art. 97 Divieti speciali

Art. 98 Riti funebri

Art. 99 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Art. 100 Fiori e piante ornamentali

Art. 101 Materiali ornamentali

Art. 102 Cautele

Art. 103 Sanzioni

Allegato:

**REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEI CIMITERI COMUNALI
STORICI**

COMUNE DI ASTI
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

Dichiarazione ed avviso di morte - Denuncia della sua causa - Autorizzazione al seppellimento.

Art. 1 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 2 - ATTO DI MORTE

1. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del D.p.r. n. 396/2000 deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'ufficiale di Stato Civile provvederà se del caso agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 3 - CAUSA DI MORTE

1. A norma dell'art. 103 T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934 n. 1265, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4 - VISITA NECROSCOPICA

1. L'ufficiale dello stato civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. ed ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio anche per quanto è previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 5 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Non si può far luogo a inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

2. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene.

Art. 6 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254, (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le

autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

Art. 7 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI RESTI MORTALI

1. Sono resti mortali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali per la successiva inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio comunale. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s. m. e i.

Art. 8 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui alla Legge 29/12/1993 n. 578, successivo Decreto Ministero della Sanità 22/08/1994 n. 582 e successive modifiche e integrazioni, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella normativa citata al precedente comma e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975 n. 644 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco apposito pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano,

su proposta del servizio competente della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

Art. 9 - MANIFESTAZIONI DI VITA

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il servizio competente della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 10 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. I corpi delle persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, delle persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, delle persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, devono essere ricevuti e tenuti in osservazione per il periodo prescritto in un locale distinto dall'obitorio, da tenersi dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 - INDIZI DI REATO

1. L'ufficiale di Stato Civile che, nell' accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77e 78 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 12 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 13 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, osservate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.p.r. n. 396/2000 sul regolamento dello stato civile, si applicano le disposizioni stabilite agli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle venti settimane, a richiesta dei genitori.

4. Per i casi previsti dai due precedenti commi deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale domanda di seppellimento entro ventiquattro ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

Riscontri diagnostici, prelievi per trapianti terapeutici, autopsie, trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 14 - OBBLIGO DI RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché quelli delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma precedente e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte.

Art. 15 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. e/o dai medici dirigenti della S.O.C. Anatomia Patologica dell'A.S.L. in locali idonei e preventivamente autorizzati. Nel corso del riscontro diagnostico dovranno essere evitate, mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

2. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

3. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

4. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte prevista all'art. 3 quinto comma del presente regolamento.

5. Il Sindaco provvede altresì alle comunicazioni dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato il riscontro diagnostico deve darne comunicazione al sindaco ed al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche.

7. Se nel corso del riscontro diagnostico sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, chi procede deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività sono regolati dall'art. 38 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalle norme ivi richiamate.

Art. 16 - PRELIEVO PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 2.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.

Art. 17 – AUTOPSIE

1. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità

Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 3 del presente regolamento. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per la eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e al Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche.

4. Se nel corso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni dell'art. 38 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e delle norme ivi richiamate.

Art. 18 - IMBALSAMAZIONE

1. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi per fare eseguire l'imbalsamazione del cadavere deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco.

2. L'istanza deve essere accompagnata:

a) dalla dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui l'operazione sarà effettuata;

b) da certificazione in carta libera redatta dal medico curante e dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività è regolata dall'art. 47 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalle norme ivi richiamate.

Art. 19 - RILASCIO DI CADAVERI A SEDI UNIVERSITARIE

1. Il rilascio di cadaveri e di ossa umane alle sale anatomiche universitarie è regolato dagli artt. 35, 40, 41 e 43 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalle norme ivi richiamate.

CAPO III

Trasporti funebri e servizio mortuario.

Art. 20 – FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA.

1. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, così come stabilito dall’art. 68 del presente regolamento.

3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

4. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accoli le relative spese.

5. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 è tenuto a dichiarare d’agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all’azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 21 - ATTIVITA’ FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato al disbrigo su mandato degli interessati delle pratiche amministrative pertinenti, alla fornitura del feretro e altri articoli funerari e al trasporto funebre. L’esercizio dell’attività di impresa funebre si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento nonché dei principi di trasparenza e concorrenza sul mercato. L’impresa funebre è soggetta all’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

ed alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio dell'impresa. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, case di cura e comunità.

2. Il Comune può esercitare in regime di concorrenza e nelle forme stabilite dalla legge l'attività di agenzia di cui all'art. 115 del R. D. 773/1931 e l'attività funebre.

3. Il trasporto funebre comprende il trasferimento di salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Il trasporto funebre termina con la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune (o gestore del Cimitero) ed hanno inizio con l'arrivo della salma al cimitero. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese funebri in possesso dei requisiti di legge secondo le prescrizioni del presente regolamento e delle ordinanze emesse dal Sindaco. Chi effettua il trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività medesima.

4. Sono servizi di trasporto funebre istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi i trasporti di salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salme di cui non sia possibile accertare l'identità, cadaveri destinati allo studio o alla ricerca; nati morti, feti, prodotti del concepimento previsti dall'art. 7 del DPR 285/1990 per i quali non è stato richiesto il servizio funebre da parte della famiglia; parti anatomiche riconoscibili. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro. E' effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio dal luogo del decesso o rinvenimento all'obitorio o deposito di osservazione e da qui su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio di medicina legale dell'A.S.L., in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno. Il servizio funebre è a carico del Comune nel caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o nel caso di disinteresse dei familiari.

5. I trasporti funebri quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali sono soggetti al pagamento di una tariffa massima determinata dall'autorità comunale. Ciascuna impresa funebre che intende esercitare il trasporto funebre nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto dalla stessa prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi, le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento. Gli uffici comunali, dando applicazione alle norme sulla semplificazione amministrativa predispongono la modulistica per l'accertamento dei requisiti e l'acquisizione dei dati necessari al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e dei necessari controlli.

7. Il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto e delle altre autorizzazioni in materia di polizia mortuaria è soggetto al pagamento del diritto stabilito nel tariffario comunale.

Art. 22 - AUTORIZZAZIONE E DECRETO DI TRASPORTO

1. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento è rilasciata dal servizio di stato civile, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Il servizio di stato civile del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero.

5. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto, da comunicarsi al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed ai Sindaci di altri Comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze.

6. L'incaricato del trasporto di una salma fuori Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso; se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

9. I trasporti di salme dall'estero o per l'estero sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalla normativa ivi richiamata.

Art. 23 – TRASPORTI FUNEBRI FUORI COMUNE

1. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, con le caratteristiche tecniche elencate dall'art. 30 D.P.R. 10.9.1990 n. 285, osservate le prescrizioni dell'art. 32 dello stesso decreto sul trattamento antiputrefattivo.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

3. Per il trasporto da Comune ad altro Comune che dista non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/1990, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 24 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, con il nome e cognome del defunto o, se anonimo, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 25 - TRASPORTO FUNEBRE - MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

3. L'autofunebre, e la rimessa obbligatoria ad essa adibita, devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del DPR 285/1990.

4. L'autofunebre deve essere sempre mantenuta in uno stato di massimo decoro e pulizia.

5. Fuori dall'orario di servizio di trasporto funebre è vietata la sosta dell'auto funebre sia sul suolo pubblico che privato se visibile da strada o piazza pubblica: l'inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 27, comma 6, del presente regolamento.

6. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

7. Tanto gli autisti che i portantini devono indossare abbigliamento "uniforme" di foggia e colore adeguato alle circostanze, le divise devono essere pulite e in perfetto ordine e il personale deve mantenere un comportamento consono al ruolo rivestito.

8. I servizi di trasporto hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

9. Sono consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tratti in percorsi che non costituiscano disturbo o impedimento alla viabilità ordinaria. Qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

10. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, i carri funebri destinati al trasporto di cadaveri su strada potranno essere posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'A.S.L. e dei previsti controlli annuali; solo nel caso in cui le imprese svolgano attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione potrà essere mantenuta.

11. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, i locali adibiti a rimessa dei carri funebri potranno essere utilizzati senza l'acquisizione del parere dell'A.S.L..

Art. 26 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il Sindaco con ordinanza disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - definizione del personale minimo per il prelievo e il trasporto;
 - viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune di disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 27 - CONTROLLI

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche avvalendosi della potestà ispettiva dei Vigili Urbani, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.

2. Eventuali infrazioni alle presenti norme o ad altri atti del Comune o la ravvisata carenza originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'impresa, comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio.

3. Il Comune previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può disporre in relazione alla gravità o alla recidiva nella violazione, la sospensione dell'esercizio per un massimo di trenta giorni o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.773/1931.

4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti di legge per l'attività svolta, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

6. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nei provvedimenti attuativi, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

7. Per l'inosservanza delle norme in materia di attività di agenzia ex articolo 115 Tulp e successive integrazioni, sono applicate le sanzioni previste espressamente per questo tipo di attività dallo stesso Tulp e dal D.Lgs. 480/94.

Art. 28 - SEPOLTURE NEL CIMITERO ISRAELITICO

1. Per le sepolture nel Cimitero Israelitico è ammesso l'uso del mezzo di proprietà della congregazione israelitica, purché riconosciuto idoneo dall'Azienda Sanitaria Locale competente ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e secondo quanto previsto dal comma 10 del precedente art. 25.

2. Per le tumulazioni nelle cappelle private e gentilizie poste al di fuori del cimitero si richiamano le disposizioni di cui agli articoli dal 101 al 105 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

CAPO IV

Disposizioni generali sui cimiteri

Art. 29 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il cimitero comunale principale deve sempre avere un proprio reparto disponibile per le inumazioni, secondo i parametri previsti dall'art. 58 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Presso le frazioni possono essere costituiti o conservati appositi cimiteri frazionali.

3. L'ufficio comunale Cimiteri del Settore Lavori Pubblici deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle aree circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

4. Tale planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o siano soppressi dei vecchi, o siano apportate modifiche ed ampliamenti ai cimiteri esistenti.

Le modifiche, se non sostanziali, sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 30 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, con speciale riferimento all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica.

2. Tali progetti sono deliberati ed approvati nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. I progetti sono accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria che illustri i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi, abitazione del custode e impianti tecnici)

4. Nella progettazione devono essere osservati direttive e criteri previsti dagli artt. 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 78, 80 e 100 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni

5. Gli elaborati grafici dovranno, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 31 – AMPLIAMENTO: FASCIA DI RISPETTO

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla vigente normativa in materia.

2. Le opere di ampliamento dei Cimiteri esistenti possono essere eseguite se le dimensioni della fascia di rispetto non risulteranno inferiori a mt. cinquanta dal centro abitato, anche dopo l'avvenuto ampliamento.

Art. 32 – SOPPRESSIONE

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente della A.S.L..

3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione; per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

4. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa ritrovate debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 33 – TRASLAZIONI DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo Cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente.

2. Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito a cura del Comune gratuitamente.

3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei

concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Art. 34 – MATERIALE MONUMENTALE

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari omettano di farlo, entro i termini stabiliti dal provvedimento di soppressione dell'Amministrazione comunale, tali materiali si intendono abbandonati, e passano in proprietà del Comune.

Art. 35 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Spetta al Sindaco provvedere, nelle forme consentite dalla vigente normativa in ordine alla manutenzione e alla vigilanza dei cimiteri.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura della salma; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare (o registra su supporto informatico):

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo, data di nascita del defunto e ultima residenza dello stesso; secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo; ad ogni fine anno un esemplare del registro deve essere consegnato al Comune per essere conservato negli archivi, mentre l'altro esemplare resta presso il servizio di custodia.

CAPO V

Sepulture per inumazione o per tumulazione; cremazioni; esumazioni ed estumulazioni.

Art. 36 - SALME RICEVUTE NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano avuto nel Comune la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge, il convivente o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

2. In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura, dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

3. Tale atto deve essere ritirato e conservato da chi ha la direzione o la custodia dei Cimiteri.

Art. 37 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura privata o quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive.

2. La tumulazione provvisoria deve avvenire in loculi di proprietà del Comune o nel caso in cui il Comune non disponga di loculi provvisori in quelli a concessione a privati o in sepolture private collettive, previo consenso del concessionario, dietro pagamento al Comune della somma prevista nel tariffario deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Non appena sia possibile la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma.

4. Qualora gli interessati non provvedano entro tre anni dalla data della tumulazione provvisoria, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune.

5. Per le tumulazioni provvisorie, per le quali i parenti della salma non abbiano ancora provveduto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

alla tumulazione definitiva, e siano trascorsi più dei tre anni di cui al comma precedente, il Comune valuterà, caso per caso, se procedere all'inumazione della salma nel campo comune, o sanare la situazione di fatto con appositi atti concessori e o sanzionatori.

Art. 38 - CAMPI COMUNI

1. I campi destinati alle inumazioni devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. La Giunta Comunale a seconda delle esigenze potrà disporre di destinare campi comuni o porzioni di essi per l'inumazione di salme di persone di altre religioni.

Art. 39 - FOSSE PER INUMAZIONE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di calpestio del campo comune e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di metri due virgola venti e la larghezza di metri zero virgola ottanta; debbono distare l'una dall'altra almeno metri zero virgola cinquanta da ogni lato.

3. Le fosse per inumazione di salme di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella loro parte più profonda devono avere una lunghezza di metri uno virgola cinquanta e una larghezza di metri zero virgola cinquanta e devono distare l'una dall'altra almeno metri zero virgola cinquanta da ogni lato.

Art. 40 - FERETRI PER INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, da seppellirsi in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3. Le casse in legno dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 75 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07/02/2002.

Art. 41 - FUNERALI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di qualità comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e la successiva inumazione nel campo comune o la eventuale cremazione.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati appositamente fornite e dichiarate dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

3. Il Comune, nei casi di accertata indigenza del defunto sulla base della volontà testamentaria espressa o da quella dei suoi famigliari, deve sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

4. Quando a seguito di volontà testamentaria il Comune diventa erede universale nei confronti del defunto il funerale sarà totalmente a carico dell'Ente, in forma dignitosa e in proporzione all'eredità stessa opportunamente accertata.

5. Il Comune si farà carico dell'esecuzione del funerale in forma dignitosa anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, ma potrà rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.

Art. 42 - SPESE PER INUMAZIONI

1. Salvo i casi di funerali a carico del Comune, per l'inumazione è dovuto il pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario al quale va aggiunto l'importo dovuto per la futura esumazione.

Art. 43 - CIPPI, LAPIDI ED ALTRE PRESCRIZIONI PER INUMAZIONI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, vengono indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile.

3. Quando i familiari sostituiscono il cippo con la lapide, questa deve riportare nel retro ad una altezza di circa trenta centimetri dal suolo le indicazioni riportate sul cippo.

4. Le lapidi non possono essere collocate se non dopo un anno dalla data di inumazione, o comunque quando approssimandosi tale scadenza risultino essersi verificate le condizioni per evitare cedimenti del terreno.

5. Nel campo di inumazione le fosse non possono essere ricoperte per una estensione maggiore di un terzo della loro superficie e comunque i monumenti funebri dovranno seguire le prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 91 del 20/07/2005.

6. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza degli intervalli di cinquanta centimetri tra fossa e fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 44 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCULI, DEGLI OSSARI E DELLE NICCHIE CINERARIE

1. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti; ogni manufatto deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, della cassetta o dell'urna.

2. La struttura del manufatto, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie, devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune e a spese del privato.

4. La chiusura può essere anche realizzata con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. La chiusura degli ossari e delle nicchie cinerarie a discrezione del concessionario può avvenire come quella del loculo di cui ai precedenti commi o semplicemente con la posa della lapide in marmo come previsto al Punto 13.2 della succitata Circolare del Ministro della sanità n. 24 del 24.06.1993. A seguito di una traslazione, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie lasciate libere, devono essere sempre richiuse con una lapide non scritta o con muratura intonacata.

Art. 45 – FERETRI PER TUMULAZIONE

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti

prescritti dagli artt. 30 e 31, D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07/02/2002.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 46 - CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere (o salma già tumulata) deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi; (la volontà del coniuge o dei parenti devono risultare da atto scritto secondo le modalità contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n° 445).

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione (convalidata dal presidente dell'associazione) in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato e le modalità di affidamento o dispersione delle proprie ceneri, nonché il soggetto individuato ad eseguire tali volontà: l'iscrizione è certificata dal rappresentante legale dell'associazione (Legge n. 130/2001 art. 3, comma 1, lettera b2). Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate dalla Legge Regionale n° 20 del 21/10/2007 art. 2 commi 7 e 8 e secondo le modalità specificate dalla Delibera della Giunta Comunale n° 578 del 20/12/2007.

3. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo, ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatto dal medico curante o da medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Art. 47 - URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Le urne devono essere accolte in apposito edificio predisposto per la sepoltura dei cremati; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

3. Le caratteristiche edilizie degli edifici destinati ad accogliere le urne cinerarie sono le seguenti: costruzione cellario in cemento armato con cellette di dimensioni non inferiori a mt. 0.30 di larghezza, mt. 0.50 di altezza e mt. 0.30 di profondità. E' possibile comunque collocare le urne cinerarie nelle cellette appositamente costruite per ossari, se le dimensioni minime di quest'ultimi manufatti soddisfano quelle disposte per le nicchie cinerarie. E' consentita inoltre, a seconda delle dimensioni la collocazione di una o più cassette contenenti resti con una o più urne cinerarie di un familiare come da comma 2 art. 62 del presente Regolamento da chiudersi con le modalità previste al precedente art. 44.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

5. Il cimitero urbano deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Si definisce conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione anche il luogo aperto all'interno del cimitero, individuato e normato dalla Giunta Comunale come cinerario comune (giardino, aiuola, roseto, ecc.) dove vengono disperse le ceneri a cura del personale del Cimitero .

Art. 48 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA

1. All'atto della consegna dell'urna cineraria deve essere redatto ai sensi dell'art. 343 T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 49 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la conservazione delle ceneri sono disciplinate dalla legge Regione Piemonte 31/10/2007 n. 20.

2. La domanda di autorizzazione per l'affidamento delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del settore servizi demografici del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 3 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e comunicata al Sindaco del comune ove avviene la custodia: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.

3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

4. L'affidatario ha l'obbligo di custodire presso la propria abitazione l'urna, sigillata, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali: i dati anagrafici del defunto devono essere ben visibili dall'esterno.

5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a dare comunicazione nel termine di 20 giorni dell'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune: la stessa comunicazione deve essere data anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.

6. Il comune può procedere a controlli sulla collocazione e conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario.

7. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 50 - MODALITA' DI DISPERSIONE DELLE CENERI IN AMBITO COMUNALE

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L.R. 20/2007, la dispersione delle ceneri è autorizzata nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche: area indicata al successivo punto c);
b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
c) area pubblica delimitata all'interno del cimitero urbano che, assolve anche alla funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) nei fiumi e negli altri corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
b) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

6. La domanda di autorizzazione per la dispersione delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del settore servizi demografici del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 4 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e comunicata al Sindaco del comune ove avviene la dispersione: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.

7. I soggetti, di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 31/10/2007 n. 20, incaricati alla dispersione delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle stesse.

8. Per tutto ciò che non è stato specificatamente indicato in materia di cremazione, conservazione, affidamento e o dispersione delle ceneri, si rimanda a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 20 del 31/10/2007.

9. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio cittadino, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 130/2001, è realizzata nel cimitero urbano apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto qualora questi abbia dato precise indicazioni, fatto salvo il pagamento delle spese d'iscrizione.

Art. 51 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità o per almeno cinque anni.

3. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Art. 52 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.

3. Salvo i casi disposti dall'Autorità giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni, occorrerà richiedere preventivo parere alla S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., se la morte non è dovuta a malattia infettiva contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso delle esumazioni straordinarie. Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Art. 53 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell'Ordinanza del Sindaco di

cui all'art. 51, prima di essere definitivamente depositate nell'ossario comune. I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossari o loculi avuti in concessione. In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti e disporre delle ceneri come previsto dagli art.li 49 e 50 del presente Regolamento. Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno inoltre essere poste in loculi, ossari o cinerari di parenti sepolti nei cimiteri comunali nel rispetto di quanto previsto agli art.li 60 e 62 del presente regolamento.

3. Le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto.

4. Nelle esumazioni ordinarie, se la salma non è completamente decomposta, il Comune potrà interrirla in una fossa nel campo comune oppure disporre la cremazione, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano diverse specifiche indicazioni.

5. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 54 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza di cui all'art. 74, possono essere effettuate, per la riduzioni in resti, dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla sepoltura.

2. Le salme non mineralizzate nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumate nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere o cremate, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano specifiche indicazioni.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di permanenza nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le stesse modalità previste al comma 2 del precedente art. 53.

5. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Art. 55 - DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 56 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Si applicano alle estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle, previa autorizzazione del Sindaco, destinate alla cremazione le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 52 per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Art. 57 – TRASLAZIONI E RIDUZIONE IN RESTI

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Nell'ambito di ciascun cimitero la traslazione di una salma è consentita per la successiva tumulazione in sepolture di famiglia o per abbinamento in loculo nei colombari comunali vicino a quello occupato o da occuparsi con la salma di un familiare che sia genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella o persona convivente in vita con il traslato nel rispetto della vigente normativa.

4. La traslazione di una salma è altresì consentita per il congiungimento nel medesimo loculo con resti mortali o urne cinerarie di parenti nei limiti di cui ai successivi art.li 60 e 62 previo pagamento del canone di concessione cinquantennale del loculo, anche se trattasi di concessione perpetua, e delle spese di voltura della concessione che sarà pertanto intestata alla salma ivi traslata e non più ai resti mortali del precedente concessionario. Inoltre la concessione del loculo lasciato libero, dal quale è stata traslata la salma, è da intendersi estinta. I resti mortali o le urne cinerarie, di cui sopra, possono essere peraltro traslate in altre

sepulture, loculi, ossari, nicchie cinerarie, campi a sterro o edicole funerarie, secondo le modalità di cui al successivo art. 62 comma 2.

5. E' consentita inoltre, per la successiva tumulazione di parenti di cui agli art. 60 e 62, la riduzione in resti o la cremazione di una salma posta in un loculo con concessione perpetua o a tempo determinato, previo pagamento di una somma per diritto di immissione di salma pari al 50% della tariffa minima stabilita per una concessione cinquantennale di un loculo di vecchia costruzione posto nella stessa fila. Di conseguenza decade la concessione del vecchio intestatario del loculo e quella nuova cinquantennale viene attribuita alla salma appena tumulata. Alle persone in vita ultrasessantacinquenni e senza figli, che richiederanno la medesima procedura, potrà essere altresì stipulata una concessione settantennale.

Art. 58 - AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni o le traslazioni, a richiesta di privati sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune sulla base di una istanza da presentarsi allo stesso ufficio unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazioni debbono essere effettuate dal Comune o da suo delegato.

CAPO VI

Sepulture individuali in loculi, ossari, cinerari o campi a sterro comunali dati in concessione

Art. 59 – SEPOLTURE INDIVIDUALI – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le sepulture individuali in loculi, ossari, cinerari e campi a sterro, è concesso con atto formale l'uso di manufatti costruiti dal Comune o aree dello stesso.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

3. Il concessionario ed i suoi aventi causa possono rinunciare alla concessione di sepulture individuali, con rimborso di una somma pari al canone in vigore alla data della richiesta di rimborso, decurtato di una percentuale e ridotto in misura proporzionale al numero di anni trascorsi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, secondo le modalità di calcolo precisate dalla Giunta Comunale nel provvedimento di approvazione dei canoni che dovrà nel contempo stabilire l'entità del rimborso minimo.

4. A queste sepulture si applicano, a seconda che esse siano a tumulazione od a inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per

questi tipi di sepoltura ed in particolare per le operazioni di estumulazione ed esumazione.

Art. 60 – CONCESSIONE DI MANUFATTI DI LOCULI, OSSARI, CINERARI E CAMPI A STERRO

1. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano posti per sepolture individuali a tumulazione nei loculi dei colombari, in ossari trattandosi di resti ridotti in cassette, in cinerari trattandosi di ceneri derivanti dalla cremazione di salme raccolte in apposite urne, o a inumazione in campetti a sterro.

2. Gli ossari ed i cinerari sono dati in concessione per un periodo di cinquanta anni, e se le loro dimensioni lo consentono possono contenere una o più cassette di resti o urne cinerarie. Nello stesso ossario o cinerario possono essere poste cassettoni di resti o ceneri di persone che siano stati ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

3. I campi a sterro individuali sono dati in concessione per un periodo di novantanove anni e secondo le modalità di concessione individuate di volta in volta dalla Giunta comunale potranno essere utilizzati dal concessionario per la realizzazione di un loculo interrato. Nel medesimo campo a sterro è concesso porre cassettoni di resti o ceneri di persone che siano stati ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

Art. 61 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI.

1. La sepoltura individuale di cui al precedente articolo del presente Regolamento puoi concedersi solo in presenza di salma, dei resti o delle ceneri fatto salvo quanto stabilito all'art. 62 comma sesto.

2. L'assegnazione avviene su scelta dei parenti della salma o delegato, tra i loculi disponibili nell'ambito della campata di colombari che il Comune intende dare in concessione. Fino a quando non saranno esauriti tutti i loculi di una campata il Comune non potrà dare in concessione i loculi della campata successiva. Tale disposizione è da intendersi estesa a tutti i cimiteri, urbano e frazionali. Nelle campate di colombari, di nuova e recente edificazione, a più di cinque file, il Comune, con apposito provvedimento della Giunta, può mettere a disposizione un numero adeguato di loculi, posti in prima, seconda o terza fila, riservato a salme il cui coniuge, convivente o familiare più prossimo, risulti ultra sessantacinquenne e senza figli. Ultimati i loculi nelle file riservate di cui sopra, si procederà all'assegnazione come previsto al primo capoverso del presente comma. Analogamente in tutte le campate di colombari da dare in concessione dei cimiteri,

il Comune potrà riservare un numero adeguato di loculi, posti in prima e seconda fila, per salme il cui coniuge, convivente o familiare più prossimo risulti disabile ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune non possono essere trasferite a terzi ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. La Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di manufatti presso i cimiteri comunali, può autorizzare che gli stessi siano dati in concessione anche a viventi prevedendo limiti di età, di stato civile e di parentela o coniugio, rettificando eventualmente i relativi canoni e le modalità di assegnazione indicati nell'articolo che segue.

5. Il Sindaco, sulla base di dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune, potrà autorizzare a dare in concessione loculi, ossari e cinerari a coloro che, per casistica particolare, non rientrano nelle categorie previste dal presente regolamento.

Art. 62 - CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI, CINERARI E CAMPI A STERRO, CINQUANTENNALI, SETTANTENNALI E NOVANTANOVENNALI

1. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2. Nel loculo, oltre al feretro, può essere consentita, secondo le dimensioni, la collocazione di due o più cassette o cinerari contenenti i resti di un familiare che sia stato in vita ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del defunto, previo pagamento di una somma per diritto di immissione dei resti pari al 50% della tariffa minima stabilita per la concessione in uso di un ossario posto nella stessa fila.

3. I posti per sepolture individuali a inumazione ed i loculi per la tumulazione nei colombari costruiti a cura del Comune, possono essere concessi a tempo determinato per cinquanta, settanta o novantanove anni.

4. La durata è indicata nell'atto di concessione e può essere prorogata alla scadenza della concessione stessa.

5. Le concessioni cinquantennali possono essere rilasciate solo a seguito di decesso della persona destinata ad occupare il loculo.

6. Le concessioni settantennali possono anche essere rilasciate a persone in vita che abbiano compiuto sessantacinque anni. Può inoltre essere consentita la concessione di altri due loculi settantennali a stretti congiunti del deceduto (genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella o persona convivente in vita), anche se gli interessati non hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di vita.

7. Spetta comunque alla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo autorizzare l'ufficio competente a dare in concessione ai privati le campate di colombari di nuova costruzione, determinando la durata di cinquanta, di settanta o novantanove anni, in considerazione sia del numero dei loculi disponibili per far fronte alle esigenze, sia delle previsioni di costruzioni di altri loculi, al fine di evitare un rapido esaurimento dei loculi disponibili.

8. Nel caso di ridotta disponibilità di loculi di nuova costruzione, in deroga a quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, la Giunta Comunale potrà limitare la concessione settantennale di un solo loculo vicino ad uno stretto congiunto deceduto.

9. Detta limitazione potrà essere applicata dalla Giunta Comunale anche alle campate di loculi per le quali sia già stata data l'autorizzazione alla concessione in uso settantennale senza alcun limite.

10. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può disporre che loculi, ossari, cinerari e campi a sterro siano concessi esclusivamente per le sepolture di defunti residenti in vita in Asti e, per i cimiteri frazionali, per i residenti nelle rispettive frazioni.

11. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può inoltre disporre che singoli o gruppi di loculi, posti in alcuni fabbricati di colombari comunali o porzioni di questi, possano essere concessi per un periodo di novantanove anni a famiglie rettificando se necessario i relativi canoni e le modalità di assegnazione previsti dal presente articolo.

Art. 63 – DISPOSIZIONI ALLO SCADERE DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI, CINERARI E CAMPI A STERRO

1. Allo scadere del termine della concessione, ove questa non sia rinnovata, le sepolture private in loculi per sepolture individuali passano in ogni loro parte nella disponibilità del Comune.

2. Le lapidi, gli ornamenti funebri ed i monumenti posti sulle sepolture private in commemorazione dei defunti ivi sepolti non possono essere asportati dal Cimitero finché le salme si trovano ivi sepolte.

3. Possono tuttavia essere sostituiti quelli che siano divenuti logori, vetusti o pericolanti, purché siano sostituiti con altri di pregio uguale o maggiore; in linea di massima gli elementi sostituiti passano in disponibilità del Comune e potranno essere adibiti nelle costruzioni e negli abbellimenti del Cimitero, salvo che il Sindaco su istanza degli interessati non autorizzi gli stessi a disporne, anche asportandoli dal Cimitero.

Art. 64 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI E CAMPI A STERRO

1. Quando una salma per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura la concessione si estingue, e il loculo torna nella disponibilità immediata del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione. I loculi retrocessi non potranno essere dati in concessione al prezzo di quelli nuovi e la durata della stessa potrà essere di cinquanta o settanta anni, secondo le modalità stabilite all'art. 62, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Si estingue altresì la concessione di un ossario o di un cinerario quando per volontà dei familiari la cassetta contenente i resti della salma o l'urna cineraria vengono rimosse per essere poste in altra sepoltura.

3. A richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune rimborserà una somma pari al canone in vigore alla data della richiesta di rimborso, decurtato di una percentuale e ridotto in misura proporzionale al numero di anni trascorsi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, secondo le modalità di calcolo precisate dalla Giunta Comunale nel provvedimento di approvazione dei canoni che dovrà nel contempo stabilire l'entità del rimborso minimo. La richiesta di rimborso da parte dei famigliari dovrà avvenire contestualmente alla domanda di traslazione o riduzione in resti.

Art. 65 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI E CAMPI A STERRO: EFFETTI PER LE SALME

1. Alla scadenza delle concessioni a tempo determinato di posti per sepolture individuali a inumazione o di loculi per tumulazioni nei colombari, le salme sono esumate o estumulate, le ossa sono raccolte e deposte nell'ossario comune, a meno che coloro, fra i parenti, che vi abbiano interesse diano specifiche indicazioni.

2. Se le salme non sono completamente decomposte, devono essere interrate in una fossa nel campo comune a ciò destinata o avviate alla cremazione.

3. I posti per sepolture a inumazione e i loculi per tumulazione tornano a disposizione del Comune che potrà assegnarli a nuovi concessionari.

4. A richiesta dei familiari, alla scadenza delle concessioni a tempo determinato, queste possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero. In caso di rinnovo della concessione le salme saranno conservate nella loro sepoltura fino alla scadenza della concessione rinnovata.

CAPO VII

- Sepolture private – Concessione di aree – Obblighi dei concessionari – Estinzione, rinuncia, revoca, decadenza della concessione – Costruzioni, conservazione, manutenzione -

Art. 66 – CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree cimiteriali, sulle quali i concessionari possono costruire edicole funerarie per famiglie e collettività, sepolcri per tumulazioni individuali e non, anche interrati, o impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di cui all'apposito tariffario o secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale al momento della lottizzazione, per l'intera durata della concessione. Questi manufatti costituiscono sepolture private riservate all'uso del concessionario e dei suoi famigliari, nonché dei suoi discendenti, eredi e legatari. Di norma, secondo quanto stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale, chi risulta già concessionario o erede legittimo di un'area per la costruzione di edicola privata non può ottenere un'altra concessione all'interno dello stesso cimitero, fatto salvo che si tratti di enti con edicola funeraria o campo a sterro che si trovino nella condizione di esaurimento dei posti disponibili e nell'impossibilità di effettuare operazioni di riduzione in resti.

2. Il concessionario di area per sepoltura collettiva a sistema di inumazione già esistente, o i suoi familiari possono chiedere autorizzazione a costruire, sull'area stessa, edicola funeraria fuori terra per tumulazione, previo pagamento del canone di concessione quantificabile nella metà dell'importo stabilito dal comune nell'ultima lottizzazione di edicole funerarie private; in tal caso, se trattasi di concessione perpetua la stessa diverrà novantanovenne e le salme precedentemente inumate dovranno essere ridotte in resti e raccolte in ossari da costruirsi nell'edicola o, quando la riduzione in resti non sia possibile, le salme saranno tumulate nell'edicola stessa.

3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali e il permesso a costruire dovrà essere rilasciato nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 77 e di quelle impartite dal Servizio Cimiteri del Comune a tutela delle preesistenze con valore artistico e storico, come meglio specificato nell'allegato al presente regolamento.

Art. 67 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni di aree per sepolture private rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 sono a tempo determinato, di durata non superiore a novantanove anni.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

3. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eccedente i novantanove anni anteriormente rilasciate conservano la loro validità; tuttavia le concessioni a tempo determinato per più di novantanove anni possono essere revocate quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma nel caso che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 68 - DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, nonché dei loro discendenti, eredi e legatari (salvo che nell'atto di concessione sia disposto diversamente); di quelle concesse ad Enti è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per i familiari del concessionario si intendono il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al sesto grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

3. Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica per un periodo continuativo di almeno un anno.

4. Il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il seppellimento degli altri parenti ed affini indicati

al secondo comma è necessario il consenso del concessionario e, se deceduto, del coniuge e di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta.

5. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario e, se deceduto, di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta, e del coniuge, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

6. La richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante le benemerienze acquisite nei confronti del concessionario, con allegata, ove possibile, idonea documentazione. L'accoglimento della richiesta di cui al presente comma sarà disposto dal Sindaco o suo delegato previo parere del Dirigente del Servizio Cimiteri del Comune.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 69 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Con l'atto della concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi; tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. In tal caso la decadenza potrà essere pronunciata dalla Giunta Comunale senza l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 74 del presente regolamento.

2. La sepoltura privata costruita dal concessionario costituisce una sua proprietà che passa ai suoi eredi o legatari al momento della morte.

3. I proprietari della sepoltura privata per successione *mortis causa* possono farne uso come previsto dal precedente articolo 68, e nella loro qualità di aventi causa del concessionario originario assumono tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'atto di concessione, compresi quelli di cui all'art. 90 del presente regolamento.

4. Gli obblighi di manutenzione della sepoltura privata fanno carico al proprietario o a ciascuno dei comproprietari. Al momento in cui questa si renda necessaria, può essere richiesta e pretesa dal Comune per intero a carico anche di uno solo dei comproprietari, impregiudicate le sue ragioni nei confronti degli altri comproprietari.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a concessione perpetua, gli eredi legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteri del Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, e comunque, qualora il decesso sia avvenuto da tempo, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, richiedendo contestualmente la variazione per

aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale legale rappresentante della concessione, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nei confronti del Comune stesso.

6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteri del comune esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, secondo quanto dal precedente articolo, che assumono la qualità di concessionari, i quali dovranno contestualmente presentare un prospetto identificativo dei loculi liberi e occupati di ciascuna competenza.

7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi, scegliendo in base all'età, e al luogo di residenza più vicino al Comune di Asti, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e ferma restando la titolarità della stessa da parte di tutti gli aventi diritto.

8. Per l'aggiornamento dell'intestazione non è dovuto alcun canone di subentro, fatte salve le spese di istruttoria e le spese di voltura della concessione.

9. Nell'ipotesi di rinuncia di una parte degli aventi diritto, la concessione potrà essere posta in capo ad uno o più di questi, previo accordo tacito tra tutti gli eredi, i quali solleveranno, con atto scritto, il Comune da qualsivoglia controversia futura tra le parti.

10. Nel caso in cui trascorra un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede all'avvio della procedura della decadenza.

11. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione perpetua, disponendo delle salme ivi tumulate o inumate nei limiti e modalità previsti dal presente Regolamento.

12. Per le concessioni di sepolture private a tempo determinato, valgono gli stessi obblighi e disposizioni previste, di cui ai commi precedenti del presente articolo, fatto salvo che l'aggiornamento della concessione non potrà avvenire prima che siano trascorsi gli anni previsti dalla stipula della stessa e previo pagamento del canone di subentro.

Art. 70 – SUBENTRO DI CONCESSIONARIO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. In caso di assenza di eredi legittimi accertato con avviso posto all'Albo pretorio del Comune di Asti, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre, novembre, dicembre), anziché pronunciarne la decadenza il Comune potrà autorizzare a diventare nuovi concessionari con diritto al seppellimento:

- i discendenti non rientranti nei limiti di parentela previsti;

- *i non discendenti del primo concessionario ma con discendenti o ascendenti in linea retta e in linea collaterale sepolti nella tomba;*
- *i non discendenti dei soggetti di cui ai punti precedenti che provino con documentazione inequivocabile di essere stati conviventi del concessionario o suoi discendenti, o che abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrabili con atto scritto, nei confronti del concessionario o suoi discendenti e in ogni caso di essersi occupati della manutenzione della tomba nel tempo;*

che richiedano per iscritto di voler utilizzare la tomba e di occuparsi della manutenzione, previo pagamento di un canone di subentro da quantificarsi in base a criteri demandati di volta in volta alla Giunta Comunale.

2. Sarà cura del Servizio Cimiteri del Comune di Asti stabilire se applicare una riduzione del canone di subentro in base ai loculi ancora disponibili e alle condizioni di manutenzione della tomba.

3. L'assenza di eredi legittimi di una concessione di sepoltura privata può anche essere dichiarata mediante autocertificazione da coloro che richiedono di subentrarvi, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 71 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione delle sepulture private viene inoltre ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dei precedenti articoli 68, 69 e 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 72 – RINUNCIA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto sulla sepoltura privata costruita sull'area non può essere trasferito dal concessionario, ferme restando le disposizioni sul diritto d'uso delle sepolture di cui all'articolo 68.

2. Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti, il concessionario prima di avere iniziato la costruzione della sepoltura può sempre rinunciare alla concessione, ottenendo dal Comune il rimborso di quanto pagato come corrispettivo della concessione.

3. Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono chiedere al comune, facendone legale e formale istanza, la retrocessione e/o rinuncia di concessione di sepoltura privata collettiva.

5. In tal caso il Comune rientrerà nel pieno suo diritto d'uso e di possesso dell'area oggetto di rinuncia, acquisendo automaticamente le proprietà delle opere murarie costruite sul soprasuolo e nel sottosuolo, rimborsando previo atto amministrativo un canone da quantificarsi in base a criteri demandati di volta in volta alla Giunta Comunale ed un ulteriore importo proporzionale al valore della costruzione e del suo stato di manutenzione, al netto delle spese da sostenere per l'estumulazione o esumazione di tutte le salme, da valutarsi a cura dell'ufficio Servizio Cimiteri del Comune.

6. Nell'atto formale di rinuncia gli interessati e quanti avranno diritto a disporre delle salme in base all'art. 20 del presente Regolamento, dovranno indicare la destinazione di tutte le salme della sepoltura privata a fronte del pagamento della tariffa per l'estumulazione o l'esumazione; in assenza di tali indicazioni il Comune provvederà d'ufficio in base alla normativa vigente.

7. La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione novantannuale a seguito di aggiudicazione di asta con evidenza pubblica, con un valore a base d'asta pari a quanto stimato dall'ufficio Servizio Cimiteri del Comune.

Art. 73 – REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per motivate ragioni di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante

secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Nella decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno sessanta giorni prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di novanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 74 - DECADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando si accerti che il concessionario e quanti avrebbero avuto diritto ad esservi tumulati ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento sono deceduti e le loro salme sono state collocate in altra sepoltura;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la costruzione di sepolture private collettive non sia stata iniziata nei termini di cinque anni dalla data di concessione dell'area;
- d) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione creando palese stato di abbandono della erigenda sepoltura, nel termine di cinque anni dall'inizio dei lavori;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo e ciò sia espressamente previsto nell'atto di concessione;
- g) quando la sepoltura privata risulta (a seguito di verbale di sopralluogo corredato da documentazione fotografica prodotto dai tecnici dell'Ufficio Cimiteri e in presenza del Responsabile di custodia del Cimitero) in grave stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi anche solo alla ordinaria manutenzione e pulizia della stessa.
- h) quando sia trascorso il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione di cui al comma 10 dell'art. 69;
- i) nel caso si accerti la completa estinzione del ramo familiare.

2. La decadenza per le sepolture private è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale; per i casi di decadenza da concessioni di cui alle lettere c),

d), g), h), del precedente comma, la deliberazione non può essere adottata se non trascorso il termine previsto dalla diffida notificata ai sensi di legge al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi causa, sempre che gli interessati non abbiano ottemperato a quanto ingiunto. Per le sepolture private individuali perpetue, nei colombari comunali, la decadenza avverrà automaticamente allorquando le stesse risultino inutilizzate e l'atto di concessione sia stato stipulato da più di 90 anni. Il Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Cimiteri accerterà, con apposito provvedimento, che ne esistano i presupposti.

3. La diffida a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici / Servizio Cimiteri, relativa alle lettere c) e d), deve indicare un termine massimo di due anni per la realizzazione della costruzione funeraria non ancora iniziata e sei mesi per l'inizio dei lavori, o altrimenti un termine massimo di un anno per l'ultimazione dell'edicola funeraria e tre mesi per la ripresa dei lavori. La diffida relativa alle lettere g) e h) deve indicare il termine massimo di sei mesi per gli adempimenti previsti.

4. Trascorsi i termini della diffida potrà essere pronunciata la decadenza della concessione che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale cosicché l'area ritorna in possesso del Comune.

5. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili previa diffida posta all'Albo pretorio del Comune di Asti, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre, novembre, dicembre), il Comune potrà pronunciare la decadenza. Tale prassi potrà essere adottata anche nei casi in cui risultino irreperibili i concessionari che non hanno ancora provveduto a costruire o ultimare la sepoltura privata.

6. Le eventuali salme tumulate o inumate nella sepoltura dovranno essere inumate nel campo comune per la loro completa mineralizzazione o cremate e disperse nel cinerario comune del cimitero, oppure ancora ridotte in resti da collocarsi nell'ossario comune. Nel caso trattasi di sepolture private collettive a concessione perpetua, dovranno invece essere collocate in apposito ossario / cinerario da mantenersi nella sepoltura originaria con l'iscrizione dei nominativi dei precedenti concessionari e eredi ivi tumulati.

7. La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione novantanovenne a seguito di aggiudicazione di asta ad evidenza pubblica, con un valore a base d'asta pari a quanto stimato dall'ufficio Servizio Cimiteri del Comune, con la clausola, pena l'immediata revoca, di mantenere intatto l'ossario / cinerario del precedente concessionario.

8. La sepoltura privata individuale perpetua in loculi, ossari, cinerari o campi a sterro acquisita dal Comune, di cui ai commi precedenti, potrà essere data

nuovamente in concessione, ma il manufatto dovrà accogliere ove possibile i resti dell'originario concessionario e la lapide contenere i dati anagrafici dello stesso.

Art. 75 - MANCATO RIMBORSO IN CASO DI DECADENZA

1. Verificandosi la decadenza da concessione di loculi individuali o di aree per sepolture private, nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi causa.

Art. 76 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

1. Per le sepolture private a tumulazione sotterranea o fuori terra la struttura portante deve essere costruita in cemento armato vibrato in modo da impedire qualsiasi infiltrazione.

2. Lo spessore delle pareti delle sepolture non deve mai essere inferiore a cm. 10.

3. Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei manufatti a sistema di tumulazione (loculi, ossari individuali e nicchie cinerarie) è preferibile fare riferimento all'art. 76 del D.P.R. 285/90 e al punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24. I loculi per adulto comunque devono avere internamente lunghezza netta non minore di cm. 220, larghezza netta non minore di cm. 75, altezza netta non minore di cm. 60.

4. I loculi devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo l'estumulazione di qualsiasi salma, senza coinvolgere i seppellimenti contigui.

Art. 77 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra tutti i concessionari o eredi aventi causa di aree per sepolture private devono richiedere *Permesso di costruire* che viene rilasciato dal dirigente competente su conforme parere della commissione edilizia o presentare la *Denuncia di inizio attività* prevista per legge.

3. A tal fine devono presentare istanza corredata dalla descrizione dell'opera che si intende eseguire e dai disegni tecnici previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Qualora la richiesta pervenga da uno o parte dei concessionari, la stessa dovrà essere corredata da certificazione che i restanti concessionari sono d'accordo all'esecuzione dell'opera.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura; questa non deve aver diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. Una copia del permesso di costruire è rimesso al responsabile del servizio di custodia del cimitero per essere conservata nel suo archivio.

6. I materiali da impiegarsi nelle opere murarie non possono essere introdotti all'interno del cimitero se non al momento del loro impiego.

Art. 78 - MODALITA' DEI LAVORI

1. Nel corso dei lavori i concessionari dovranno provvedere a che non avvenga alcun danno alla proprietà comunale o privata e non se ne occupi indebitamente una sua parte.

2. I lavori non devono essere sospesi senza una legittima ragione e non devono protrarsi oltre il termine prefisso; alla loro ultimazione non devono essere lasciati sul luogo ingombri di sorta.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune.

Art. 79 – LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero che autorizzerà contestualmente l'accesso al cimitero degli operai e dei mezzi d'opera, comprese le ditte che svolgeranno i lavori di cui al comma 1 dell'art. 77 del presente regolamento.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 80 – RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri sono subordinate al versamento di una somma a

titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario solo a completa ultimazione dell'opera; il Comune può trattenere in tutto o in parte la cauzione a titolo di rimborso per il ripristino dei danni eventualmente arrecati nel corso dei lavori alla proprietà comunale o privata nell'interno del cimitero.

Art. 81 - RECINZIONE DI AREE

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nell'autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia del cimitero, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 82 - INTRODUZIONE E DEPOSITO

1. E' permessa la circolazione dei veicoli alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

Art. 83 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di custodia del cimitero.

Art. 84 - PRESCRIZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 85 - VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il tecnico responsabile della progettazione e esecuzione delle opere di cui al punto precedente assevera, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere, qualsiasi esse siano, nelle sepolture private e consegna all'ufficio di custodia del cimitero l'attestato o il certificato di agibilità della struttura.

CAPO VIII

Disposizioni relative alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Art. 86 – SEPOLTURE PERPETUE: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Nelle sepolture private collettive perpetue può essere consentita, a richiesta dei familiari indicati nell'art. 20, l'esumazione o l'estumulazione di ogni salma trascorsi trenta anni dalla data di morte, per essere ridotta in resti.

I resti devono essere raccolti in cassette e conservati nella stessa sepoltura.

2. Nelle sepolture private individuali è consentita la riduzione in resti della salma, trascorsi trenta anni dalla data di morte, o la cremazione a richiesta dei familiari indicati negli art. 20 e art. 46.

3. Nel loculo accanto ai resti sistemati in cassetta ossario, potrà essere consentita la tumulazione supplementare della salma di un familiare del defunto nei limiti degli ascendenti e discendenti in linea retta, coniuge, convivente, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, previo pagamento di una somma per diritto di immissione della salma, pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione cinquantennale del loculo stesso, da effettuarsi al momento dell'estumulazione. La concessione perpetua decadrà automaticamente e potrà essere rinnovata per cinquanta anni e intestata alla nuova salma.

4. I resti raccolti in cassetta potranno essere traslati in altra sepoltura individuale, anche di durata temporanea, per l'abbinamento con la salma di un congiunto nei limiti di parentela sopraindicati. In tal caso il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune il quale, a richiesta, effettuerà il rimborso di una somma pari al canone in vigore alla data della richiesta di rimborso, decurtato di una percentuale e ridotto in misura proporzionale al numero di anni trascorsi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, secondo le modalità di calcolo precisate dalla Giunta Comunale nel provvedimento di approvazione dei canoni che dovrà nel contempo stabilire l'entità del rimborso minimo.

Art. 87 – SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE PERPETUE: DIRITTO DI IMMISSIONE SALMA

1. Nelle sepolture private collettive perpetue costruite prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, può essere consentito il seppellimento di salme di persone non legate al concessionario dai vincoli di parentela, di affinità o di coniugio, previsti all'art. 68 del presente regolamento, purché sia provata la circostanza che costoro concorsero in vita alla costruzione della sepoltura privata in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. citato; in tal caso può essere anche consentito il seppellimento di salme di loro familiari nei limiti previsti nell'art. 68 del presente regolamento.

CAPO IX

Disposizioni finali e sanzionatorie

Art. 88 - LAPIDI PER LOCULI

1. Sulle chiusure dei loculi una volta tumulata la salma, si devono collocare lapidi di marmo, granito o altra pietra, di buona qualità, senza difetti e di durata non precaria, di altezza e larghezza corrispondente a quella dei loculi. Sulla lapide, a cura del richiedente la concessione, dovranno obbligatoriamente essere indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile; qualora, trascorso un anno dalla sepoltura, gli eredi legittimi della concessione dei colombari comunali non avessero adempiuto a quanto sopra indicato e risultassero non rintracciabili, il Comune dovrà provvedere d'ufficio all'eventuale posa ed iscrizione della lapide.

2. Solo in alcune campate di colombari di vecchia edificazione per le quali era già previsto tale ornamento, alla base della lapide potrà essere autorizzata dal Responsabile di custodia del cimitero la posa di una lastra, di marmo, di granito o di pietra, della stessa lunghezza e larga dieci centimetri, per la eventuale posa di portafiori, candele e lampade votive.

3. Analogamente, solo per le campate di cui al punto precedente, ai lati e sulla parte superiore della lapide potrà essere autorizzata la posa di una cornice dello stesso materiale sporgente due centimetri dal piano della lapide, oppure una cornice smussata larga non più di sette centimetri.

4. I pilastri divisorii tra i loculi non possono essere rivestiti.

5. Nelle campate di nuova e recente costruzione nei cimiteri non è consentita la sostituzione delle lapidi di marmo di cui i loculi siano già dotati e non è permesso nessun tipo di lavorazione sulla pietra stessa, né il trasporto fuori del cimitero per l'iscrizione senza la preventiva autorizzazione del responsabile di custodia. Il Responsabile di custodia del cimitero provvederà a consegnare alle ditte autorizzate dai concessionari del loculo, la lapide da iscrivere e provvederà al successivo posizionamento previo pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario.

6. La manutenzione della struttura dei colombari è di esclusiva competenza del Comune.

Art. 89 - AIUOLE E CAMPI COMUNI

1. E' vietata sulle sepolture individuali a inumazione dei campi comuni qualsiasi aiuola o recinzione.

2. In luogo dell'aiuola, e previa autorizzazione del responsabile di custodia del cimitero, possono essere collocati in adiacenza al monumento commemorativo di cui al comma 5 art. 43 del presente regolamento, vasi di fiori o di piantine.

Art. 90 - MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1. Spetta ai concessionari, ai loro discendenti, eredi e legatari, provvedere per tutta la durata della concessione a conservare le sepolture private, in ogni loro parte, in decoroso stato di manutenzione, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate, alla conservazione dei tumuli in terra ed alla pulizia delle tombe e dei monumenti. Gli altri famigliari del concessionario, non contemplati tra quelli sopra indicati, non hanno alcun obbligo nei confronti del comune in merito a tale manutenzione.

2. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non ottemperino a quanto previsto dal precedente comma in modo tale da determinare condizioni di grave degrado, il Comune, previa diffida, provvede all'esecuzione delle opere a spese dei suddetti proprietari.

3. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili il Comune può attuare la procedura di decadenza di cui al precedente articolo 74.

Art. 91 – MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE – TASSA NETTEZZA

1. Il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia dei vialetti e marciapiedi e provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni sia nel Cimitero Urbano che nei Cimiteri frazionali.

2. A richiesta dei concessionari il Comune assume in temporanea o in perpetuo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle funerarie, dei sepolcreti, dei colombari e dei monumenti privati.

3. Il corrispettivo di questo servizio è determinato con delibera della Giunta Comunale su proposta dell'ufficio Tecnico Comunale, e sarà a carico del concessionario, o eventualmente dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 92 – RIMOZIONE DELLE LAPIDI

1. Il Comune ha facoltà di disporre la rimozione di lapidi e di altri ornamenti funebri che siano ritenuti indecorosi per ragioni di estetica, di decenza o di igiene; ha altresì facoltà di far cancellare o correggere le iscrizioni funebri erronee o indecorose.

Può inoltre provvedere alla rimozione o alla ricostruzione di monumenti e strutture pericolanti facenti parte di sepolture private che si trovino in stato di incuria o di abbandono, con addebito delle spese al concessionario, o eventualmente ai suoi eredi e aventi causa.

Art. 93 – APPLICAZIONE ESTENSIVA

1. La Giunta Comunale dispone in merito ad eventuali istanze di privati che comportino applicazioni estensive o per analogia delle norme del presente regolamento.

Art. 94 - SPECIALI PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data in vigore del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art 95 – ORARIO

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzo di segnale acustico.

4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 96 - DISCIPLINA D'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell' ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

3. La circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri è vietata, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 97 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo (ravvisabile dal responsabile di custodia del cimitero) ed in specie:

- a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria; Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dal parente del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile di custodia del cimitero;

o) qualsiasi attività commerciale;

p) qualsiasi forma di pubblicità, compresa qualsiasi insegna posta sui mezzi che sono autorizzati ad entrare nei cimiteri.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione contraria.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 98 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile di custodia del cimitero.

3. Di norma per le esequie l'accompagnamento di banda musicale è concesso senza preventiva autorizzazione fino all'ingresso del cimitero. Per i riti funebri per i quali i parenti intendono chiedere che la banda stessa prosegua anche all'interno del cimitero, dovrà essere formulata motivata richiesta al Sindaco, al momento della prenotazione del funerale, e indicata la tipologia di musica che si intende far eseguire nonché la rispettiva durata. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora si possano riscontrare interferenze e eventuali ritardi rispetto alla normale programmazione di altri funerali o presumere che il corteo possa assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

Art. 99 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile di custodia del cimitero in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile di custodia del cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafe contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 102.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi in vasi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 100 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. Nelle sepolture private (edicole, campi a sterco, campetti di inumazione, ecc.) le piante o gli arbusti ornamentali che fuoriescono dalla proiezione del lotto, che ostruiscano passaggi o che arrechino danno ai lotti limitrofi, potranno essere potati o se del caso estirpati, senza alcun preavviso al proprietario, e a insindacabile giudizio del Responsabile di custodia del cimitero, e le relative spese eventualmente poste a carico del concessionario.

Art. 101- MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile di custodia del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura,

o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 102 - CAUTELE

1. Chi richiede un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 103 - SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

ALLEGATO
AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTURIA

TUTELA DEI CIMITERI STORICI

Art. 1

1. Il cimitero urbano di Asti (parte storica) e i cimiteri frazionali (nelle parti storiche di essi) rappresentano, nei loro insiemi come nei singoli sepolcri che li compongono, una testimonianza storica e artistica di primaria importanza per la Città e per le sue frazioni. Questa testimonianza è costituita dal contesto ambientale e dagli elementi architettonici, plastici, decorativi, grafici e testuali del sepolcro, ed è indipendente dall'esistenza del vincolo di bene culturale e dal suo regime. Il Comune di Asti tutela questa testimonianza e legittima gli interventi solo se compatibili con questa tutela.

2. L'ufficio comunale Cimiteri del Settore Lavori Pubblici deve essere dotato di planimetrie in scala adeguata di tutti i cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con precisa indicazione e perimetrazione della parte storica da tutelare.

3. Tali planimetrie sono deliberate ed approvate nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. L'approvazione di detti elaborati grafici è accompagnata da una relazione tecnico-descrittiva che illustri i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha individuato gli ambiti storici da tutelare.

Art. 2

1. Nella parte storica del cimitero urbano e nelle parti storiche di quelli frazionali, sono comunque vietati gli interventi di nuova edificazione e la demolizione, anche parziale, del sepolcro, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro o del recupero della forma storica; le cancellazioni totali delle intestazioni, delle scritte e delle effigi; l'eliminazione e la sostituzione degli elementi architettonici e di decoro.

Art. 3

1. Nella parte storica del cimitero urbano e nelle parti storiche di quelli frazionali gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo precedente (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) possono essere effettuati secondo la normativa urbanistica vigente, ma previa approvazione del progetto e parere conforme del dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici del comune e sempre che i materiali e gli interventi siano conformi ai i principi di

conservazione storica ed architettonica di cui all'art. 1 del presente Regolamento e alle norme igieniche e al piano regolatore cimiteriale.

Il dirigente del Settore Lavori Pubblici /Servizio Cimiteri, per emettere il parere di competenza potrà avvalersi dell'esame progetto e relativo giudizio della Commissione edilizia.

2. Non sono soggetti alla previa approvazione del progetto gli interventi di manutenzione ordinaria.

3. La sostituzione di materiali ed elementi decorativi, nonché di dediche, iscrizioni, lapidi e nuove tinteggiature, non è considerato intervento di manutenzione ordinaria.

Art. 4

1. Ogni progetto di intervento deve essere corredato di:

- titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione);
- indicazione planimetrica della posizione nel cimitero (su planimetria predisposta);
- una fotografia dell'insieme e quattro fotografie da angolazioni diverse (tali da rendere leggibili i particolari su cui si interviene);
- una scheda storico-artistica (su modello predisposto: questo deve contenere anche l'anagrafe storica del sepolcro, vale a dire la data di costruzione, le famiglie e le persone principali) corredata di una relazione storico-artistica che deve comprendere ove possibile copia del progetto originario;
- relazione tecnica di dettaglio, che descriva lo stato attuale degli elementi sepolcrali attuali, architettonici, decorativi, le iscrizioni le eventuali manomissioni e gli eventuali elementi di degrado;
- gli elementi da realizzare con l'intervento.

2. La singola inumazione in campi comuni e nei campi a sterro privati non richiede il parere di cui sopra. Per i campi comuni e per ciascun campo a sterro, il dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici /Servizio Cimiteri del Comune stabilisce i criteri generali cui debbono attenersi i singoli monumenti commemorativi.

Art.5

1. Anche in occasione delle esumazioni ordinarie, previste nei campi comuni nella parte storica del cimitero urbano e nei cimiteri storici frazionali, oltre che quelle richieste dai parenti nei campi a sterro privati, dovranno essere preservati tutti i singoli monumenti commemorativi e lapidi di pregio storico, artistico e architettonico collocate sui tumuli.

Il dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici /Servizio Cimiteri del Comune, potrà disporre di conservare in un luogo adatto detti monumenti e lapidi,

all'interno del cimitero stesso, ove allestire contestualmente un percorso della memoria, fruibile dai visitatori.